REGOLAMENTO (CEE) N. 1308/85 DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 1985

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1985/1986, il prezzo d'orientamento e il prezzo d'intervento dei bovini adulti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato dall'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 6, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

considerando che, al momento della fissazione del prezzo d'orientamento dei bovini adulti, occorre tener conto sia degli obiettivi della politica agricola comune, sia del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune mira in particolare ad assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e ad assicurare ragionevoli prezzi di consegna ai consumatori;

considerando che il prezzo di orientamento deve essere fissato conformemente ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68;

considerando che, data la situazione economica che caratterizza attualmente il mercato delle carni bovine, occorre prevedere per la campagna di commercializzazione 1985/1986 un prezzo d'intervento per i bovini adulti fissato ad un livello pari, rispetto al prezzo d'orientamento, a quello della campagna precedente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1208/81 (4) ha stabilito una tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti per la constatazione dei prezzi di mercato e per l'applicazione delle misure d'intervento; che con il regolamento (CEE) n. 869/84 (5) è stato deciso di applicare gradualmente, a titolo sperimentale per un periodo di tre anni, detta tabella comunitaria alle misure d'intervento; che la graduale applicazione della tabella porterà soltanto all'inizio della campagna 1986/1987 alla fissazione di un prezzo unico per ciascuna qualità o ciascun gruppo di qualità di carni ammissibili all'intervento; che pertanto, durante il periodo transitorio, occorre prevedere l'inizio e la sospensione degli acquisti per le qualità di carni ammissibili all'intervento in base alla constatazione, sul mercato di ciascuno Stato membro, dei prezzi di queste qualità, effettuata secondo detta tabella comunitaria;

considerando che, tenuto conto degli obiettivi del regime d'intervento e delle responsabilità finanziarie della Comunità, occorre prevedere la possibilità di limitare gli acquisti all'intervento ad una qualità o ad un gruppo di qualità di carni in taluni Stati membri, in funzione delle caratteristiche della produzione e del mercato di tali Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1985/1986, il prezzo di orientamento dei bovini adulti è fissato a 205,02 ECU per 100 chilogrammi peso vivo.

Articolo 2

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 805/68, per la campagna di commercializzazione 1985/1986:

a) il prezzo d'intervento di cui a detto comma è fissato a 184,52 ECU per 100 chilogrammi peso vivo;

b) il prezzo di cui all'articolo 6, paragrafo 3, prima frase, di detto regolamento è fissato a 184,52 ECU per 100 chilogrammi peso vivo.

Articolo 3

Per la campagna di commercializzazione 1985/1986:

1) in deroga dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 805/68, gli acquisti da parte degli organismi di intervento di una o più qualità da determinarsi di carni fresche o refrigerate delle sottovoci 02.01 A II a) 1, 02.01 A II a) 2 e 02.01 A II a) 3 della tariffa doganale comune sono decisi dalla Commissione secondo la procedura di cui al punto 5, quando il prezzo medio di queste qualità o di questi gruppi di qualità constatato sul mercato di uno Stato membro, o di una regione di uno Stato membro, in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti stabilita con il regolamento (CEE) n. 1208/81 è, durante un periodo di due settimane consecutive, pari o inferiore al prezzo d'acquisto all'intervento fissato all'inizio della campagna per tali qualità o gruppi di qualità;

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. C 67 del 14. 3. 1985, pag. 64.
(3) GU n. C 94 del 15. 4. 1985.
(4) GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.
(5) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 32.

2) la Commissione decide sulla sospensione degli acquisti di cui al punto 1 quando il prezzo medio per talune qualità o taluni gruppi di qualità di carni constatato sul mercato di uno Stato membro, o di una regione di uno Stato membro, in base alla tabella di cui al punto 1 è, durante un periodo di tre settimane consecutive, superiore al prezzo d'acquisto all'intervento fissato all'inizio della campagna per tali qualità o gruppi di qualità;

3) se gli acquisti di cui al punto 1 sono stati sospesi in applicazione del punto 2, la Commissione decide sul loro ripristino quando il prezzo medio constatato per le qualità o per i gruppi di qualità in questione è, per due settimane consecutive, uguale o inferiore al prezzo d'acquisto all'intervento fissato all'inizio della campagna per tali qualità o gruppi di qualità;

4) la Commissione può, secondo la procedura prevista al punto 5, limitare in uno o più Stati membri o in una regione di uno Stato membro l'elenco delle qualità o dei gruppi di qualità di carni ammissibili all'intervento;

5) secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 la Commissione:

   a) fissa i prezzi d'acquisto all'intervento;

   b) adotta le modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 27 maggio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIGNORILE